

Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con deliberazioni ARG/gas 13/11, 14/11, 40/11 e 90/2013/R/GAS

Deliberazione 4 novembre 2010 – ARG/gas 193/10

Determinazione delle misure e dei corrispettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 novembre 2010

Visti:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo n. 130/10).
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10;
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico in data 27 ottobre 2010, prot. Autorità n. 035832, del 28 ottobre 2010, contenenti gli indirizzi del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) all'Autorità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 130/10 (di seguito: comunicazione 27 ottobre);

Considerato che:

- il decreto legislativo n. 130/10 prevede che:
 - l'Autorità, su indirizzi del Ministero, disciplina apposite misure per i soggetti investitori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3) del medesimo decreto (di seguito: soggetti investitori industriali) che ne facciano richiesta al Gestore dei servizi energetici (di seguito: GSE);
 - le suddette misure (di seguito: misure transitorie) consentono ai soggetti investitori industriali che hanno presentato al GSE la richiesta di aderire alle stesse (di seguito: soggetti investitori aderenti) di ottenere, fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove capacità di stoccaggio e per un periodo comunque non superiore a 5 anni, la disponibilità di servizi definiti

dall'Autorità che comprendono, la possibilità, per quantità massime corrispondenti alle quote della nuova capacità di stoccaggio non ancora entrata in esercizio e loro assegnata ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto, di consegnare il gas naturale nel periodo estivo ed averlo riconsegnato nel successivo periodo invernale;

- i servizi di cui sopra sono forniti dal GSE, che può avvalersi dell'impresa maggiore di trasporto, con avvio operativo compatibile con un ciclo di stoccaggio di gas naturale nel periodo estivo per un suo utilizzo nel periodo invernale in tempo utile per l'anno termico con inizio all'1 ottobre 2011; il GSE fornisce i servizi aggregando le richieste dei soggetti investitori aderenti per contenerne l'onere complessivo, avvalendosi a tal fine anche degli impegni assunti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 130/10, dal soggetto che aderisce all'attuazione delle misure di cui al medesimo comma (di seguito: soggetto obbligato);
- a fronte di detti servizi i soggetti investitori sono tenuti a riconoscere al GSE corrispettivi determinati dall'Autorità a sconto, in ragione dei minori servizi offerti, rispetto alle tariffe di stoccaggio e, qualora decidano di consegnare il gas naturale non in Italia ma in mercati europei individuati dall'Autorità, anche ulteriori corrispettivi, sempre determinati dall'Autorità, che riflettono i costi di trasporto da detti mercati cui sommare, qualora decidano di avvalersi della possibilità di non consegnare fisicamente il gas, appositi corrispettivi corrispondenti ai costi da sostenere per approvvigionare il gas naturale nei medesimi mercati;
- gli oneri relativi alla differenza tra il costo sostenuto dal GSE per rendere disponibili i suddetti servizi ed i corrispettivi applicati ai soggetti investitori aderenti sono inclusi nei corrispettivi per i servizi di trasporto e bilanciamento applicati alla generalità dei clienti finali del mercato del gas naturale;
- al fine di assicurare l'invarianza economica per i clienti finali allacciati alle reti di distribuzione, l'Autorità destina alla riduzione delle tariffe di distribuzione:
 - a. gli importi compensativi eventualmente versati dal soggetto obbligati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo;
 - b. la differenza tra i proventi ed i corrispettivi da riconoscere ai soggetti realizzatori derivante dall'applicazione dell'articolo 6, comma 5, ultimo periodo, del decreto;
 - c. i proventi derivanti dall'offerta al mercato dei servizi corrispondenti al 10% della quota dei diritti detenuti dai soggetti investitori aderenti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto; a tal fine detti diritti sono ridotti di una quota pari al 10% a decorrere dall'entrata in esercizio della relativa capacità di stoccaggio per un periodo pari al doppio del periodo per cui il soggetto investitore aderente si è avvalso delle misure transitorie di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto;
 - d. il 10% dei proventi relativi a ciascun soggetto investitore aderente dalle aste competitive di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto, per un

periodo pari al doppio del periodo per cui il medesimo soggetto si è avvalso delle misure transitorie di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto;

- il soggetto obbligato si impegna, per ciascun anno termico, a fornire, a condizioni economiche determinate dall'Autorità, i servizi di cui sopra per un volume pari al 50% delle capacità di stoccaggio non entrate in servizio in tempo utile per l'anno termico relativo e per cui i soggetti investitori aderenti abbiano richiesto di avvalersi delle misure transitorie di cui all'articolo 9 del decreto; e che le suddette condizioni economiche determinate dall'Autorità prevedono corrispettivi non superiori a corrispettivi massimi determinati con riferimento alle quotazioni del gas naturale all'ingrosso nei diversi periodi dell'anno e rilevabili nei mercati europei individuati dall'Autorità;
- in alternativa all'erogazione dei servizi alle predette condizioni, il soggetto obbligato è tenuto a corrispondere al GSE, per ciascun anno termico, un importo commisurato al volume dei servizi che è impegnato a fornire secondo una proporzione lineare che vale 60 milioni di euro in corrispondenza di 1 miliardo di metri cubi e 120 milioni di euro per 2 miliardi di metri cubi; e che detto importo vale a titolo di compensazione degli oneri sostenuti dal GSE per rendere disponibili i suddetti servizi;
- al fine di promuovere la liquidità del mercato all'ingrosso del gas naturale, le misure transitorie disciplinate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 9 del decreto prevedono l'obbligo, per i soggetti investitori aderenti, di offrire in vendita nei sistemi di negoziazione gestiti dal Gestore dei mercati energetici i quantitativi di gas naturale agli stessi resi disponibili nel periodo invernale nell'ambito delle suddette misure;
- le misure transitorie disciplinate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 9 del decreto prevedono che, almeno per il primo anno termico successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo ed a fronte dei medesimi corrispettivi determinati dall'Autorità, ai soggetti investitori aderenti sia riconosciuta, relativamente alla quota di capacità di stoccaggio loro assegnata e non ancora entrata in esercizio, la differenza, se positiva, tra le quotazioni del gas naturale nel periodo invernale e nel periodo estivo del medesimo anno termico come rilevata sulla base di metodologie e in mercati europei di cui al suddetto articolo 9, comma 6.

Considerato inoltre che gli indirizzi del MSE di cui alla comunicazione 27 ottobre prevedono che:

- i soggetti investitori aderenti sono i soggetti investitori industriali che ne facciano richiesta al GSE entro 15 giorni dalla pubblicazione degli esiti delle procedure di selezione dei soggetti investitori di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 130/10;
- i soggetti investitori industriali dovranno poter beneficiare delle misure transitorie:
 - per il volume di capacità di stoccaggio da loro richiesto al GSE pari, al massimo, alla capacità di stoccaggio ai medesimi assegnata a seguito delle

procedure di selezione di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 130/10;

- per volumi progressivamente decrescenti in funzione dell'entrata in esercizio della capacità di stoccaggio e comunque per un periodo non superiore a 5 anni, fermo restando l'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 130/10 per la quota di competenza sulla capacità entrata in esercizio;
- i mercati europei per individuare le quotazioni del gas nel periodo invernale e nel periodo estivo di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 130/10 dovranno essere selezionati, almeno in numero di 2, tra quelli aventi un congruo periodo di funzionamento in condizioni di regime ed essere caratterizzati da elevata liquidità e bassa volatilità. Tali mercati, potranno essere utilizzati anche per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), e di cui all'articolo 9, comma 6, del medesimo decreto legislativo. Ai fini della determinazione dei valori delle quotazioni del gas nei periodi invernali ed estivi dovranno essere computati valori medi rilevati sui mercati individuati come sopra detto;
- ai fini dell'applicazione delle misure transitorie di cui all'articolo 10, comma 1, tenendo conto delle previsioni dell'articolo 9, comma 1, lettera b) e comma 2, primo periodo, in termini di coerenza tra la previsione di “... *un ciclo di stoccaggio di gas naturale nel periodo estivo per un suo utilizzo nel periodo invernale*” e la possibilità di “*consegnare il gas naturale nel periodo estivo ed averlo riconsegnato nel successivo periodo invernale*”, le misure transitorie devono essere rese operative con riferimento all'anno di stoccaggio in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 130/10, quindi a partire dall'01/04/2010. Pertanto, in prima applicazione di dette misure, si dovranno considerare le quotazioni del gas naturale rilevate nei mercati di cui al punto precedente nel periodo estivo dell'anno solare 2010 e, anche tramite valori “futures” e/o “forwards”, quelle nel periodo invernale compreso tra gli anni solari 2010-2011. Tali misure transitorie potranno essere applicate al successivo anno di stoccaggio 2011-2012 solo qualora le misure transitorie di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n. 130/10, non possano essere attuate in tempo utile per il ciclo di riempimento degli stoccaggi con inizio dall'01/04/2011. Conseguentemente, le misure di cui all'articolo 9, comma 2, del suddetto decreto troveranno applicazione nei 4 (o 3) anni successivi a partire dall'anno di stoccaggio con inizio dall'01/04/2011 (o dall'01/04/2012) e termine al 31/03/2015. Ciò in coerenza con la necessità di far sì che i soggetti investitori possano usufruire, quanto prima possibile, delle misure transitorie introdotte dal decreto legislativo n. 130/10 per compensare il mancato accesso allo stoccaggio esistente;
- i soggetti investitori aderenti potranno rinunciare alle misure transitorie di cui all'articolo 10, comma 1, qualora il valore della differenza tra le quotazioni del gas naturale nel periodo invernale e nel periodo estivo, come sopra determinate, risulti inferiore al valore dei corrispettivi di cui all'articolo 9, comma 2;
- le misure transitorie di cui all'articolo 9, comma 2, per ciascun soggetto investitore aderente e in un determinato anno di stoccaggio, dovranno essere

applicate ad una capacità di stoccaggio al netto di quella entrata in esercizio prima dell'inizio dell'anno di stoccaggio medesimo. Dette misure transitorie dovranno prevedere, per i soggetti investitori, la consegna del gas, nei mercati esteri o al Punto di Scambio Virtuale, nel periodo estivo e il ritiro, al Punto di Scambio Virtuale, nel periodo invernale secondo un profilo giornaliero costante, da parte di operatori di provata esperienza nel settore del gas naturale, nonché dotati di adeguati mezzi finanziari, individuato dal GSE con apposita procedura concorsuale come disciplinata dall'Autorità. Le stesse misure dovranno prevedere anche la possibilità, per i soggetti investitori aderenti, di corrispondere, in luogo della consegna del gas naturale nel periodo estivo nei mercati esteri, il relativo controvalore secondo quanto definito all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 130/10;

- qualora un soggetto investitore aderente, a valle di un parziale godimento del beneficio, decida di non avvalersi più delle misure transitorie, è tenuto comunque a corrispondere i corrispettivi determinati dall'Autorità ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 130/10 per l'intero periodo di applicazione delle suddette misure;
- l'Autorità provvederà anche a disciplinare le modalità per destinare alla riduzione delle tariffe di distribuzione:
 - gli importi che i soggetti investitori che hanno aderito alle misure transitorie di cui all'articolo 9 dovranno versare al GSE in caso di recesso anticipato dai contratti di stoccaggio di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, determinati con riferimento alla differenza, se positiva, tra:
 - a. il valore, calcolato applicando alla capacità ed al periodo di tempo corrispondente alla quota di obblighi di cui all'articolo 9, comma 5, lettere a) e b) non ancora assolti dal soggetto investitore, di corrispettivi appositamente determinati dall'Autorità con riferimento ai costi medi stimati di realizzazione e gestione della capacità di stoccaggio oggetto dei contratti con i soggetti realizzatori;
 - b. quanto eventualmente già versato dal soggetto investitore ai soggetti realizzatori dello stoccaggio con riferimento alla capacità ed al periodo di tempo corrispondente alla suddetta quota di obblighi non ancora assolta;
 - la differenza tra i proventi delle assegnazioni dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 7 e i corrispondenti costi da riconoscere al soggetto sviluppatore degli stoccaggi.

Considerato infine che:

- i servizi oggetto delle misure transitorie, dovendo produrre effetti equivalenti a quelli che si avrebbero qualora la capacità di stoccaggio per cui si richiede di accedere alle misure fosse immediatamente operativa, richiedono che:
 - i soggetti investitori aderenti possano, con frequenza annuale – in coerenza con le modalità di assegnazione dello stoccaggio – decidere se ed in che misura utilizzarli, nei limiti, comunque, della quota della capacità di stoccaggio finanziata per la quale si è richiesto di avvalersi delle misure

transitorie e non ancora entrata in esercizio (di seguito: capacità di stoccaggio oggetto delle misure transitorie attiva o CA);

- i corrispettivi che i soggetti investitori aderenti devono riconoscere al GSE siano, quindi, distinti in corrispettivi di accesso e corrispettivi di utilizzazione; laddove i primi siano commisurati alla quota della capacità di stoccaggio finanziata per la quale si è richiesto di avvalersi delle misure transitorie, come eventualmente ridotta in ragione della progressiva entrata in esercizio di detta capacità; mentre i secondi siano commisurati all'effettiva utilizzazione del servizio in ciascun anno;
- i soggetti investitori aderenti consegnino, nel periodo estivo, al PSV e/o in mercati europei individuati dall'Autorità quantità di gas corrispondenti a quelle per cui decidano di utilizzare i suddetti servizi, salvo che non decidano di avvalersi della possibilità di non consegnare fisicamente il gas versando al GSE corrispettivi corrispondenti ai costi da sostenere per approvvigionare il gas naturale;
- i soggetti investitori aderenti ricevano, nel periodo invernale successivo, al PSV quantità di gas corrispondenti a quelle per cui decidano di utilizzare i suddetti servizi;
- per quanto ai due alinea precedenti, per fornire i servizi oggetto delle misure transitorie ai soggetti investitori aderenti, il GSE deve avvalersi di soggetti (di seguito: stoccatore virtuali) che si impegnino a rendere disponibile il gas naturale nel periodo invernale al PSV a fronte della riconoscimento di appositi corrispettivi e/o della consegna, nel precedente periodo estivo, del corrispondenti quantità di gas al PSV e/o in mercati esteri (di seguito: servizio di stoccaggio virtuale);
- al fine di contenere l'onere complessivo derivante dall'applicazione delle misure transitorie, il GSE deve individuare gli stoccatore virtuali attraverso apposite procedure concorrenziali, oltre che avvalendosi dell'impegno assunto dal soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del medesimo decreto;
- nell'ambito di procedure concorrenziali per l'approvvigionamento del servizio di stoccaggio virtuale, l'impegno assunto dal soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 130/10 deve essere qualificato come un obbligo di offerta per quantità ed a fronte di corrispettivi non superiori a quelli previsti ai sensi della medesima lettera c);
- il rischio assunto dagli stoccatore virtuali, e conseguentemente il corrispettivo richiesto, è tanto maggiore, *ceteris paribus*, maggiore è l'orizzonte temporale per cui assumono l'impegno di fornire al GSE il servizio di stoccaggio virtuale;
- per quanto sopra, al fine di contenere l'onere complessivo derivante dall'applicazione delle misure transitorie nonché per consentire maggiore flessibilità ai soggetti investitori aderenti di modificare le modalità con cui vogliono utilizzare i servizi resi dal GSE, la selezione degli stoccatore virtuali deve avvenire con cadenza annuale;

- al fine di dare certezze sul valore assunto di volta in volta dalla CA prima della scelta da parte dei soggetti investitori aderenti sul quanto e come utilizzare i servizi resi disponibili dal GSE per l'anno successivo nonché prima dello svolgimento delle procedure concorrenziali per la selezione degli stoccatore virtuali, è necessario che la CA sia definita con riferimento alla capacità di stoccaggio che, con congruo anticipo rispetto all'avvio di dette procedure, si ritiene non sarà entrata in esercizio in tempo utile per consentire una adeguata operatività per l'anno cui le procedure si riferiscono; e che a tal fine è necessario che ciascun soggetto realizzatore trasmetta all'Autorità con scadenze predefinite una relazione sullo stato di avanzamento del processo di realizzazione relativo a ciascuno dei progetti di sua competenza per la realizzazione della nuova capacità di stoccaggio che il soggetto aderente si è impegnato a realizzare ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 130/10.

Ritenuto opportuno:

- consentire ai soggetti investitori aderenti la possibilità, non solo di modificare, con frequenza annuale, la propria scelta su quanta parte della CA utilizzare, ma anche di poter ripartire liberamente in ciascun anno detta quota parte tra le diverse modalità di servizio consentite, nonché di modificare, con frequenza annuale, detta ripartizione;
- determinare con successivo provvedimento i corrispettivi, di cui all'articolo 9, comma 2, a sconto - in ragione dei minori servizi offerti - rispetto alle tariffe di stoccaggio, che i soggetti investitori sono tenuti a riconoscere al GSE in ragione delle specifiche caratteristiche del servizio offerto dal GSE medesimo; nonché disciplinare, se necessario, nel medesimo provvedimento la facoltà per i soggetti investitori aderenti di rinunciare alle misure transitorie di cui all'articolo 10, comma 1, qualora il valore della differenza, determinata ai sensi del presente provvedimento, tra le quotazioni, nei mercati europei, del gas naturale nel periodo invernale e nel periodo estivo funzionali, come chiarito negli indirizzi del MSE di cui alla comunicazione 27 ottobre, per l'utilizzazione degli stoccaggi nell'anno termico 2010-2011, risulti inferiore al valore assunto dai suddetti corrispettivi di cui all'articolo 9, comma 2;
- che il GSE si avvalga, per fornire ai soggetti investitori aderenti il servizio oggetto delle misure transitorie, di soggetti selezionati su base annuale attraverso apposite procedure concorrenziali;
- che le suddette procedure concorrenziali siano condotte dal GSE sulla base di procedure efficienti e non discriminatorie dallo stesso disciplinate sulla base di criteri definiti dall'Autorità nel presente provvedimento; e che dette procedure siano trasmesse all'Autorità per l'approvazione;
- che l'impegno assunto dal soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 130/10 sia qualificato come un obbligo di offerta per quantità ed a fronte di corrispettivi non superiori a quelli previsti ai sensi della medesima lettera c), ovvero di corrispondere al GSE importi determinati ai sensi della medesima lettera;
- determinare i corrispettivi che i soggetti investitori aderenti, che decidano di utilizzare il servizio messo a disposizione dal GSE con consegna del gas in

mercati esteri o con riconoscimento del relativo controvalore del gas, devono riconoscere al GSE per il trasporto del gas dai suddetti mercati esteri assumendo un normale funzionamento delle infrastrutture di adduzione del gas da detti mercati ed a costi efficienti di trasporto dai medesimi mercati sino al PSV;

- determinare i corrispettivi che i soggetti investitori aderenti, che decidano di utilizzare il servizio messo a disposizione dal GSE con pagamento del controvalore del gas come rilevabile su un mercato estero, devono riconoscere al GSE facendo riferimento alla media aritmetica del valore delle quotazioni spot registrate su detto mercato estero in ciascun giorno gas del periodo aprile-settembre di un anno;
- che i mercati esteri nei quali i soggetti investitori aderenti che decidano di utilizzare il servizio messo a disposizione dal GSE nella corrispondente modalità siano tenuti a consegnare il gas nel periodo estivo possano essere scelti tra i seguenti:
 - *hub* virtuale *Title Transfer Facility*;
 - *hub* fisico di *Zeebrugge*;
- che i mercati esteri rispetto ai quali determinare i corrispettivi, corrispondenti ai costi da sostenere per approvvigionare in detti mercati il gas nel periodo estivo, che i soggetti devono riconoscere al GSE, qualora decidano di utilizzare il servizio messo a disposizione dal GSE nella corrispondente modalità, possano essere scelti tra i seguenti:
 - *hub* virtuale *Title Transfer Facility*;
 - *hub* fisico di *Zeebrugge*;
- che l'elenco dei mercati di cui ai due punti precedenti possa essere modificato dall'Autorità, prima dell'avvio delle procedure concorsuali per la selezione degli stocicatori virtuali per l'anno a partire dal quale detta modifica trova applicazione, in relazione all'evoluzione della liquidità e della trasparenza dei diversi mercati esteri;
- determinare i corrispettivi che i soggetti investitori aderenti sono tenuti a riconoscere al GSE qualora decidano di consegnare il gas naturale nei mercati europei di cui ai punti precedenti e che riflettono i costi di trasporto da detti mercati, facendo riferimento ai costi medi efficienti di trasporto del gas da detti mercati sino al PSV, come rilevati dall'Autorità;
- determinare il valore assunto dalla differenza tra le quotazioni, nei mercati europei, del gas naturale nel periodo invernale e nel periodo estivo funzionali, come chiarito negli indirizzi del MSE di cui alla comunicazione 27 ottobre, per l'utilizzazione degli stoccaggi nell'anno termico 2010-2011, come differenza tra:
 - il valor medio delle quotazioni a termine rilevate nel periodo aprile 2010-settembre 2010 per la consegna del gas nel periodo ottobre 2010-marzo 2011 all'*hub* virtuale *Title Transfer Facility* e all'*hub* fisico di *Zeebrugge*;

- il valor medio delle quotazioni spot rilevate nel periodo aprile 2010-settembre 2010 per la consegna del gas il giorno successivo all'*hub* virtuale *Title Transfer Facility* e all'*hub* fisico di *Zeebrugge*;
- determinare con successivo provvedimento le modalità con cui il GSE regola con i soggetti investitori aderenti l'importo corrispondente al saldo tra il valore assunto dalla differenza di cui al punto precedente ed il valore assunto dal corrispettivo a sconto rispetto alle tariffe di stoccaggio;
- che l'eventuale differenza maturata in capo al GSE tra la somma dei corrispettivi dovuti agli stoccatore virtuali, da una parte, e la somma dei corrispettivi dovuti dai soggetti investitori aderenti e degli eventuali importi versati dal soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 130/10, dall'altra, trovino copertura attraverso i corrispettivi per i servizi di trasporto e bilanciamento applicati alla generalità dei clienti finali, secondo modalità determinate con successivo provvedimento;
- che il GSE mantenga una contabilità separata relativa alle partite economiche derivanti dalle disposizioni della presente deliberazione e, anche ai fini di cui al precedente punto, trasmetta entro il 31 ottobre di ciascun anno all'Autorità un'apposita relazione in cui evidenzia l'andamento di ciascuna delle suddette partite economiche;
- che ciascun soggetto realizzatore trasmetta all'Autorità entro il 31 dicembre di ciascun anno una relazione sullo stato di avanzamento del processo di realizzazione relativo a ciascuno dei progetti di sua competenza per la realizzazione della nuova capacità di stoccaggio che il soggetto aderente si è impegnato a realizzare ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 130/10;
- che la relazione di cui al punto precedente dia evidenza, per ciascun progetto, della quota della capacità di stoccaggio che sarà in operatività all'inizio del mese di aprile dell'anno successivo.

DELIBERA

1. di approvare il seguente provvedimento:

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
 - a) **Anno stoccaggio** è il periodo che va dal 1 aprile di un anno al 31 marzo dell'anno successivo;
 - b) **Capacità di stoccaggio oggetto di finanziamento** è, con riferimento ad un soggetto investitore industriale, la capacità di stoccaggio che è stata assegnata al medesimo soggetto in esito alla procedura concorsuale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 130/10;
 - c) **Capacità di stoccaggio oggetto delle misure transitorie** è, con riferimento ad un soggetto investitore industriale, la quota della capacità di stoccaggio

- finanziata, espressa in MWh per la quale lo stesso ha presentato richiesta al GSE di avvalersi delle misure transitorie;
- d) **Capacità di stoccaggio oggetto delle misure transitorie attiva** (di seguito: **CA**) è, con riferimento ad un soggetto investitore industriale e ad un determinato anno stoccaggio, la capacità di stoccaggio oggetto delle misure transitorie ridotta in proporzione alla quota della capacità di stoccaggio finanziata in operatività all'inizio del mese di aprile di detto anno stoccaggio;
 - e) **Corrispettivo per l'accesso alle misure transitorie** (di seguito: c_{vrt}) è il corrispettivo espresso in €/MWh, determinato dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 130/10, a sconto, in ragione dei minori servizi offerti, rispetto alle tariffe di stoccaggio;
 - f) **Decreto legislativo n. 130/10** è il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130;
 - g) **Gestore dei mercati energetici o GME** è la società per azioni cui è affidata la gestione economica del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e la gestione economica del mercato del gas naturale, ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 99/09;
 - h) **Gestore dei servizi energetici o GSE** è la società per azioni cui è affidata, tra l'altro, la fornitura dei servizi di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n. 130/10;
 - i) **Ministero** è il Ministero dello Sviluppo Economico;
 - j) **Misure transitorie** sono le misure di anticipazione degli effetti nel mercato dello sviluppo degli stoccaggi disciplinate dall'Autorità, su indirizzi del Ministero, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 130/10;
 - k) **Misure transitorie fisiche** sono le misure transitorie che hanno ad oggetto i servizi definiti dall'Autorità e di cui all'articolo 9, commi 2 e 6, del decreto legislativo n. 130/10;
 - l) **Misure transitorie finanziarie** sono le misure transitorie che hanno ad oggetto il riconoscimento ai soggetti investitori aderenti di importi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 130/10;
 - m) **PSV o Punto di Scambio Virtuale** è il punto virtuale della rete nazionale dei gasdotti, situato tra i punti di entrata e di uscita della medesima rete, presso il quale i soggetti abilitati possono effettuare scambi e cessioni di gas, individuato nell'ambito delle modalità di cui all'articolo 1 della deliberazione 26 febbraio 2004, n. 22/04, quale mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02;
 - n) **Regolamento** è il regolamento disciplinante le procedure concorrenziali per la selezione degli stoccatori virtuali;
 - o) **Soggetto investitore** è un soggetto investitore industriale ovvero un soggetto investitore produttore;
 - p) **Soggetto investitore aderente** è un soggetto investitore industriale che ha aderito alle misure disciplinate dall'Autorità nel presente provvedimento e di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 130/10 ed ha sottoscritto il relativo contratto con il GSE;

- q) **Soggetto investitore industriale** è un consorzio, ovvero un aggregazione, ovvero un cliente finale industriale selezionato nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 130/10;
- r) **Soggetto investitore produttore** è un soggetto produttore selezionato nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 130/10;
- s) **Soggetto aderente** è il soggetto che aderisce all'attuazione delle misure disciplinate all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 130/10;
- t) **Soggetto realizzatore** è il soggetto cui è affidata da parte del soggetto aderente, mediante la stipula di appositi contratti, la realizzazione, in *toto* od in parte, della nuova capacità di stoccaggio che il soggetto aderente è tenuto a realizzare ai sensi del decreto legislativo n. 130/10;
- u) **Stoccaggio virtuale** è il servizio disciplinato dal contratto sottoscritto tra il GSE e gli stoccatore virtuali, selezionati attraverso apposite procedure concorrenziali, ai fini della messa a disposizione, da parte di GSE, dei servizi relativi alle misure transitorie fisiche;
- v) **Stoccatore virtuale** è un soggetto selezionato dal GSE attraverso apposite procedure concorrenziali per dare attuazione alle misure transitorie fisiche;
- w) **Stoccatore virtuale abbinato** è, con riferimento ad un soggetto investitore aderente, uno degli stoccatore virtuali abbinati dal GSE a detto soggetto investitore aderente.

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina le misure previste all'articolo 9 del decreto legislativo n. 130/10, ossia:
- a) i diritti e gli obblighi dei soggetti investitori aderenti con riferimento alle suddette misure;
 - b) i servizi offerti nell'ambito delle misure transitorie nonché l'individuazione dei mercati europei e dei corrispettivi relativi ai costi di trasporto da detti mercati di cui al comma 6 del suddetto articolo 9;
 - c) le modalità con le quali il GSE seleziona le risorse funzionali all'erogazione dei servizi cui hanno diritto i soggetti investitori aderenti;
 - d) le modalità con cui il soggetto aderente assolve all'impegno assunto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 130/10.

Articolo 3

Diritti ed obblighi dei soggetti investitori aderenti

- 3.1 Il soggetto investitore industriale che intenda avvalersi delle misure transitorie presenta al GSE apposita richiesta sulla base di un modello predisposto dal medesimo GSE indicando:
- a) entro 5 giorni dalla comunicazione al medesimo soggetto della capacità di stoccaggio a lui assegnata a titolo definitivo in esito alla prima fase delle procedure, la quota di tale capacità per cui intende accedere alle misure transitorie;

- b) entro 25 giorni dalla comunicazione al medesimo soggetto della capacità di stoccaggio a lui complessivamente assegnata a titolo definitivo in esito alla seconda fase delle procedure la quota di tale capacità per cui intende accedere alle misure transitorie.
- 3.2 Ciascun soggetto investitore aderente è tenuto a comunicare al GSE, con le modalità e nei termini dallo stesso individuati, il valore della quota di CA per cui intenda utilizzare le misure transitorie fisiche con riferimento a ciascuno degli anni stoccaggio successivi all'anno stoccaggio aprile 2011-marzo 2012, la ripartizione di detta capacità tra le diverse modalità di cui al comma 4.1, nonché i mercati esteri, per l'applicazione delle modalità di cui all'articolo 4.1, lettere b) e c), tra quelli indicati ai commi 4.2 e 4.3.
- 3.3 Il soggetto investitore industriale che intenda avvalersi delle misure transitorie sottoscrive un apposito contratto predisposto da GSE, che, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente delibera, prevede tra l'altro:
- a) il valore, riferiti al soggetto investitore aderente, della capacità di stoccaggio oggetto delle misure transitorie nonché il valore aggiornato su base annuale della CA;
 - b) i valori della quota di CA, riferita al soggetto investitore aderente e per cui detto soggetto abbia richiesto di utilizzare le misure transitorie fisiche, ripartiti tra le diverse modalità di cui al comma 4.1 e, se rilevante, tra i diversi mercati esteri di cui ai commi 4.2 e 4.3, come di volta in volta comunicati per ciascun anno stoccaggio dal soggetto investitore aderente al GSE;
 - c) le misure transitorie trovano applicazione limitatamente agli anni stoccaggio fino all'anno stoccaggio aprile 2014-marzo 2015 compreso;
 - d) le modalità di calcolo e di versamento dei corrispettivi relativi alle misure transitorie fisiche di cui al comma 5.4;
 - e) le modalità di calcolo dei corrispettivi relativi alle misure transitorie finanziarie di cui al comma 5.1;
 - f) le modalità con cui il soggetto investitore aderente, nel rispetto di quanto al comma 4.4, deve rendere disponibile al PSV e/o nei mercati esteri agli stoccatore virtuali abbinati il gas corrispondente alla quota della CA riferita al soggetto investitore aderente e per cui detto soggetto abbia richiesto di utilizzare le misure transitorie fisiche, nelle modalità di cui al comma 4.1, lettere a) e b), rispettivamente, nell'anno stoccaggio rilevante;
 - g) le modalità con cui gli stoccatore virtuali abbinati devono rendere disponibile al PSV, al soggetto investitore aderente, il gas corrispondente alla quota della CA riferita al soggetto investitore aderente e per cui detto soggetto abbia richiesto di utilizzare le misure transitorie fisiche nell'anno stoccaggio rilevante;
 - h) le modalità con cui il soggetto investitore aderente deve offrire in vendita nei sistemi di negoziazione gestiti dal GME le quantità di gas rese disponibili al medesimo soggetto dagli stoccatore virtuali abbinati e di cui alla precedente lettera g); dette modalità dovranno, prevedere l'obbligo del soggetto investitore aderente, o dei soggetti dallo stesso individuati per adempire all'obbligo di offerta, di adempiere alle disposizioni contenute nel

regolamento predisposto dal GME disciplinate la partecipazione nei suddetti sistemi di negoziazione, nonché essere definite secondo i seguenti criteri:

- le offerte dovranno essere mantenute in vendita per un periodo di tempo minimo, differenziabile in ragione del tipo di prodotto, necessario a consentire ai potenziali acquirenti di prendere visione delle proposte di vendita e formulare le loro offerte;
 - il soggetto investitore aderente potrà individuare uno o più soggetti per adempire all'obbligo di offerta;
 - il soggetto investitore aderente o i soggetti dallo stesso individuati per adempire all'obbligo di offerta potranno ripartire a piacere le quantità oggetto dell'obbligo di offerta tra i diversi prodotti negoziabili, nonché determinare e variare nel tempo un prezzo minimo al di sotto del quale non si rendano disponibili a cedere il gas;
- i) le modalità con cui il GSE calcola il valore q_{mkt} di cui al comma 5.3, lettera b);
 - j) l'entità e le forme di garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali che il soggetto investitore aderente è tenuto a rendere disponibili al GSE;
 - k) l'obbligo del soggetto investitore aderente ad adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 130/10;
 - l) l'obbligo del soggetto investitore aderente, nei casi cui receda dai contratti sottoscritti con i soggetti realizzatori e di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 130/10, a versare al GSE, con riferimento alla quota degli obblighi di cui all'articolo 9, comma 5, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 130/10, un importo corrispondente alla differenza se positiva tra:
 - i) il valore determinato applicando alla capacità ed al periodo di tempo corrispondente alla suddetta quota di obblighi non ancora assolta corrispettivi appositamente determinati dall'Autorità con riferimento ai costi medi stimati di realizzazione gestione della capacità di stoccaggio oggetto dei contratti con i soggetti realizzatori;
 - ii) quanto eventualmente già versato ai soggetti realizzatori con riferimento alla capacità ed al periodo di tempo corrispondente alla suddetta quota di obblighi non ancora assolta.

3.4 Il GSE trasmette all'Autorità per l'approvazione almeno 5 giorni prima del termine di presentazione delle richieste di cui al comma 3.1 lett. a) lo standard del contratto di cui al comma 3.3. L'Autorità si pronuncia entro il termine ordinario di 5 giorni.

3.5 Il GSE rende immediatamente disponibile ai soggetti investitori industriali lo standard del contratto di cui al comma 3.3 come approvato dall'Autorità.

Articolo 4

Misure transitorie – Definizione del servizio

4.1 Il GSE, nell'ambito delle misure transitorie fisiche, mette a disposizione del soggetto investitore aderente, con riferimento a ciascun anno stoccaggio, un servizio che si articola secondo una o più delle seguenti modalità:

- a) consegna al PSV agli stoccatori virtuali abbinati nel periodo aprile-settembre e ritiro al PSV dai medesimi stoccatori virtuali abbinati nel periodo ottobre-marzo del medesimo anno stoccaggio di una quantità di gas naturale pari alla quota di CA per cui il soggetto investitore aderente abbia richiesto di utilizzare per detto anno stoccaggio le misure transitorie fisiche secondo la presente modalità;
 - b) consegna in uno o più dei mercati esteri di cui al comma 4.2 agli stoccatori virtuali abbinati nel periodo aprile-settembre di un anno stoccaggio e ritiro dai medesimi stoccatori virtuali al PSV nel periodo ottobre-marzo del medesimo anno stoccaggio di una quantità di gas naturale pari alla somma delle quote di CA per cui il soggetto investitore aderente abbia richiesto di utilizzare per detto anno stoccaggio le misure transitorie fisiche secondo la presente modalità;
 - c) corresponsione al GSE dei corrispettivi di cui al comma 5.1, lettera d), determinati in relazione ai mercati esteri di cui al comma 4.3 dal medesimo soggetto individuati, e ritiro al PSV, dagli stoccatori virtuali abbinati, nel periodo ottobre-marzo del medesimo anno stoccaggio di una quantità di gas naturale pari alla somma delle quote di CA per cui il soggetto investitore aderente abbia richiesto di utilizzare per detto anno stoccaggio le misure transitorie fisiche secondo la presente modalità.
- 4.2 I mercati esteri rilevanti, ai fini del precedente comma 4.1, lettera b), sono uno o più tra i seguenti:
- a) *hub* virtuale *Title Transfer Facility*;
 - b) *hub* fisico di *Zeebrugge*;
- 4.3 I mercati esteri rilevanti, ai fini del precedente comma 4.1, lettera c), sono uno o più tra i seguenti mercati esteri:
- a) *hub* virtuale *Title Transfer Facility*;
 - b) *hub* fisico di *Zeebrugge*.
- 4.4 Le modalità di cui al comma 4.1, lettere a) e b) prevedono la consegna da parte del soggetto investitore aderente di una quantità di gas costante in ciascun giorno gas del periodo aprile-settembre.

Articolo 5

Misure transitorie - Corrispettivi

- 5.1 Sono definiti i seguenti corrispettivi:
- a) il corrispettivo mensile VRT_m , espresso in €/MWh, per l'accesso alle misure transitorie, riconosciuto a partire dal mese di aprile 2011, è pari, nel mese m , a:

$$VRT_m = K_i \times CA_i \times c_{vrt} \times \frac{g}{365}$$

dove:

- i) c_{vrt} è il *corrispettivo* di cui al comma 1.1, lettera e), espresso in €/MWh, determinato dall'Autorità con successivo provvedimento e che riflette il costo di accesso alla capacità di stoccaggio;

- ii) g sono i giorni del mese m ;
 - iii) CA_i è il valore assunto dalla CA nell'anno stoccaggio i cui il mese m appartiene
 - iv) K_i è un parametro che assume i seguenti valori differenziati in relazione all'anno stoccaggio i cui il mese m appartiene:
 - a) 1 con riferimento all'anno stoccaggio 2012 – 2013;
 - b) 1,25 con riferimento all'anno stoccaggio 2013 – 2014;
 - c) 1,5 con riferimento all'anno stoccaggio 2014 – 2015;
- b) il corrispettivo mensile VRT_m^{CVS} , ovvero il corrispettivo per l'utilizzo delle misure transitorie, è pari, nel mese (m), a:

$$VRT_m^{CVS} = CA_{vrt} \times 2 \times CVS \times \frac{g}{365}$$

dove:

- i) CA_{vrt} è la quota di CA per cui il soggetto investitore aderente abbia richiesto di utilizzare, nell'anno stoccaggio, le misure transitorie;
 - ii) CVS è il corrispettivo unitario, espresso in €/MWh, determinato dall'Autorità con successivo provvedimento e che riflette i costi di movimentazione del gas in stoccaggio;
 - iii) g sono i giorni del mese m .
- c) il corrispettivo mensile MKT_m , calcolato con riferimento ai mesi da aprile a settembre compresi di ciascun anno stoccaggio, relativo alle modalità di cui al comma 4.1, lettera b), pari a:

$$MKT_m = \sum_{mkt} (CA_{mkt} \times c_{mkt}) \times \frac{g}{183}$$

dove:

- i) CA_{mkt} è la quota di CA_{vrt} per cui il soggetto investitore aderente abbia richiesto di utilizzare, nell'anno stoccaggio, le misure transitorie fisiche secondo la modalità di cui al comma 4.1, lettera b), per il mercato estero mkt ;
 - ii) mkt sono i mercati di cui al comma 4.2;
 - iii) c_{mkt} è il corrispettivo, espresso in €/MWh, di cui al successivo comma 5.2 relativo alla consegna del gas nel mercato estero mkt e applicato alla corrispondente quota CA_{mkt} ;
 - iv) g sono i giorni del mese m .
- d) il corrispettivo mensile DEN_m , calcolato con riferimento ai mesi da aprile a settembre compresi di ciascun anno stoccaggio, relativo alle la modalità di cui al comma 4.1, lettera c), pari a:

$$DEN_m = \sum_{mkt-den} (CA_{mkt-den} \times c_{mkt-den-m}) \times \frac{g}{183}$$

dove:

- i) $CA_{mkt-den}$ è la quota di CA_{vrt} per cui il soggetto investitore aderente abbia richiesto di utilizzare, nell'anno stoccaggio, le misure transitorie fisiche secondo la modalità di cui al comma 4.1, lettera c), per il mercato estero $mkt-den$;

- ii) *mkt-den* sono i mercati di cui al comma 4.3;
- iii) $c_{mkt-den-m}$ è il corrispettivo, espresso in €/MWh, di cui al successivo comma 5.3, relativo al mercato estero *mkt-den* ed al mese *m*, applicato alla corrispondente quota $CA_{mkt-den}$.
- e) il corrispettivo FIN_t , relativo alle misure transitorie finanziarie nell'anno stoccaggio *t*, pari a:

$$FIN_t = CA_0 \times (\Delta_t^{fin} - CVS \times 2 - K_t \times c_{vrt})$$

dove:

- i) *t* sono gli anni stoccaggio 2010 – 2011 e 2011 – 2012;
 - ii) CA_0 è pari alla capacità di stoccaggio oggetto delle misure transitorie;
 - iii) Δ_t^{fin} è il corrispettivo pari a:
 - a) 2,47 €/MWh per l'anno stoccaggio 2010 – 2011, determinato dall'Autorità con riferimento alla differenza tra le quotazioni per la consegna del gas naturale nel periodo 1 ottobre 2010 – 31 marzo 2011 e nel periodo 1 aprile 2010 – 30 settembre 2010, nei mercati di cui al comma 4.3;
 - b) 3,10 €/MWh per l'anno stoccaggio 2011 – 2012, determinato dall'Autorità con riferimento alla differenza tra le quotazioni per la consegna del gas naturale nel periodo 1 ottobre 2011 – 31 marzo 2012 e nel periodo 1 aprile 2011 – 30 settembre 2011, nei mercati di cui al comma 4.3;
 - iv) CVS è il corrispettivo unitario, espresso in €/MWh, di cui alla lettera b), punto ii);
 - v) K_t è un parametro pari a:
 - a) 0,5 per l'anno stoccaggio 2010 – 2011;
 - b) 0,75 per l'anno stoccaggio 2011 – 2012;
 - vi) c_{vrt} è il corrispettivo unitario, espresso in €/MWh, di cui alla lettera a), punto i).
- 5.2 Il valore del corrispettivo c_{mkt} , è pari a:
- a) 2,6 €/MWh per il gas consegnato all'*hub* virtuale *Title Transfer Facility*;
 - b) 2,8 €/MWh per il gas consegnato all'*hub* fisico di *Zeebrugge*;

5.3 Il valore del corrispettivo $c_{mkt-den-m}$, è pari a:

$$c_{mkt-den-m} = c_{mkt} + q_{mkt-m}$$

dove:

- a) c_{mkt} il corrispettivo di cui al comma 5.2;
 - b) q_{mkt-m} è, con riferimento a ciascun mercato estero di cui al comma 4.3, il valore assunto dalla media aritmetica delle quotazioni spot, espresse in €/MWh, registrate con riferimento alla consegna del gas su detto mercato in ciascun giorno gas del periodo aprile-settembre dell'anno stoccaggio.
- 5.4 Il soggetto investitore aderente riconosce su base mensile al GSE, nell'ambito delle misure transitorie fisiche di cui al comma 4.1, i seguenti corrispettivi:
- a) il corrispettivo VRT_m di cui al comma 5.1, lettera a);

- b) il corrispettivo VRT_m^{CVS} di cui al comma 5.1, lettera b) relativo alla quota CA_{vrt} ;
 - c) il corrispettivo MKT_m di cui al comma 5.1, lettera c), relativo alle quote CA_{mkt} ;
 - d) il corrispettivo DEN_m di cui al comma 5.1, lettera d), relativo alle quote $CA_{mkt-denr}$.
- 5.5 Nel caso in cui la quota CA_{vrt} di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera b), sia pari a zero, l'ammontare annuo dei corrispettivi mensili VRT_m , in deroga a quanto stabilito all'articolo 5, comma 5.4, è differito al primo anno termico dello stoccaggio successivo in cui detta quota CA_{vrt} assume valore non nullo.
- 5.6 Nel caso in cui, per l'anno termico dello stoccaggio 2014 – 2015, la quota CA_{vrt} di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera b), sia nulla, sono posti pari a zero:
- a) l'ammontare annuo dei corrispettivi mensili VRT_m , in deroga a quanto stabilito all'articolo 5, comma 5.4, dovuto per detto anno termico;
 - b) ogni altro ammontare relativo corrispettivi mensili VRT_m in precedenza differito ai sensi del precedente comma 5.5.

Articolo 6

Misure transitorie – Altre disposizioni

- 6.1 Gli importi versati dai soggetti investitori aderenti al GSE ai sensi del comma 3.3, lettera l) sono destinati alla riduzione delle tariffe di distribuzione.
- 6.2 La somma, con riferimento ai diversi soggetti investitori aderenti, degli ammontari di cui al comma 3.3, lettera l), punto ii) riconducibili ad un soggetto sviluppatore, sono portati in deduzione di quanto dovrà essere riconosciuto al medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n.130/10 nell'ambito delle procedure per l'offerta al mercato delle prestazioni e dei servizi corrispondenti alla capacità di stoccaggio che risulti non assegnata ai soggetti investitori, anche in seguito a recessi; la differenza tra i proventi derivanti dalla cessione al mercato della suddetta capacità e quanto riconosciuto ai soggetti investitori eventualmente come sopra ridotti è destinata alla riduzione delle tariffe di distribuzione.

Articolo 7

Diritti ed obblighi degli stoccatore virtuali

- 7.1 Gli stoccatore virtuali, selezionati dal GSE attraverso le procedure concorrenziali di cui all'articolo 8.1 per svolgere il servizio di stoccaggio virtuale con riferimento ad uno specifico anno stoccaggio, sono tenuti a sottoscrivere con il GSE il contratto di cui al successivo comma 7.2.
- 7.2 Il GSE predispone un contratto che disciplina il servizio di stoccaggio virtuale e che contiene tra l'altro:
- a) i corrispettivi che il GSE deve riconoscere allo stoccatore virtuale; detti corrispettivi sono determinati in esito alle procedure concorrenziali di cui al comma 8.1 e sono riconosciuti in rate mensili;

- b) la quantità di gas che lo stoccatore virtuale ha titolo a ricevere in consegna al PSV e/o in ciascuno dei mercati esteri di cui al comma 4.2 da ciascun soggetto investitore aderente abbinato dal GSE a detto stoccatore virtuale in ciascun giorno gas del periodo aprile-settembre dell'anno stoccaggio di validità del contratto;
- c) la quantità di gas che lo stoccatore virtuale deve rendere disponibile a ciascun soggetto investitore aderente abbinato dal GSE a detto stoccatore virtuale in ciascun giorno gas del periodo ottobre-marzo dell'anno stoccaggio di validità del contratto;
- d) le modalità con cui i soggetti investitori aderenti abbinati dal GSE allo stoccatore virtuale devono rendere disponibile al PSV e/o nei mercati esteri le quantità di gas di cui alla lettera b);
- e) le modalità con cui lo stoccatore virtuale deve rendere disponibile al PSV a ciascun soggetto investitore aderente abbinato dal GSE a detto stoccatore virtuale la quantità di gas di cui alla lettera c);
- f) l'entità e le forme di garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali che lo stoccatore virtuale è tenuto a rendere disponibili al GSE.

Articolo 8

Procedure concorrenziali per la selezione degli stoccatore virtuali

- 8.1 Con riferimento a ciascun anno stoccaggio per cui sia ancora presente della CA con valore positivo, a fronte della richiesta di cui al comma 3.1 o di cui al comma 3.2, da parte di uno o più soggetti investitori aderenti, il GSE organizza entro il 1 aprile 2011 e, successivamente, il 28 febbraio di ciascun anno le procedure concorrenziali per la selezione degli stoccatore virtuali relative all'anno stoccaggio successivo.
- 8.2 Il GSE predispose il Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente delibera e lo invia all'Autorità per l'approvazione unitamente allo standard del contratto di cui al comma 7.2 entro il 7 marzo 2011, con riferimento alle procedure concorrenziali relative all'anno stoccaggio aprile 2011-marzo 2012, e, in caso di modifiche al Regolamento precedentemente approvato, entro il 20 dicembre dell'anno precedente all'anno stoccaggio cui le procedure concorsuali disciplinate dal Regolamento oggetto di modifica si riferiscono. L'Autorità si pronuncia entro il termine ordinario di 30 giorni.
- 8.3 Il GSE pubblica tempestivamente sul proprio sito internet il Regolamento e lo standard del contratto di cui al comma 7.2 approvati dall'Autorità.
- 8.4 Le procedure concorrenziali per la selezione degli stoccatore virtuali, così come disciplinate nel Regolamento, prevedono:
 - a) l'approvvigionamento da parte del GSE di molteplici prodotti, tra loro distinti in relazione alle diverse modalità di esecuzione del servizio di cui al comma 4.1, nonché in relazione ai diversi mercati esteri di cui ai commi 4.2 e 4.3, per quantità di ciascuno corrispondenti a quelle richieste dai soggetti investitori aderenti ai sensi del comma 3.1 o ai sensi del comma 3.2;
 - b) la comunicazione ai partecipanti delle quantità che il GSE intende approvvigionare per ciascun prodotto;

- c) la possibilità per i partecipanti di presentare, per ciascuno dei diversi prodotti oggetto di approvvigionamento da parte del GSE, offerte multiple ciascuna caratterizzata da una coppia prezzo-quantità; dove la quantità rappresenta la quantità di gas, espressa in MWh, che il soggetto si impegna a rendere disponibile al PSV ai soggetti investitori aderenti a lui abbinati dal GSE in ciascun giorno gas nel periodo ottobre-marzo dell'anno stoccaggio cui le procedure si riferiscono;
- d) la selezione, con riferimento a ciascun prodotto oggetto di approvvigionamento da parte del GSE, degli stoccatore virtuali esclusivamente sulla base dei prezzi offerti ordinati in ordine crescente; salvo il ricorso al sorteggio in caso di offerte caratterizzate dal medesimo prezzo.

Articolo 9

Obblighi del soggetto aderente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n.130/10

- 9.1 Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 130/10, il soggetto aderente è tenuto, con riferimento a ciascun anno stoccaggio, a partecipare alle procedure concorrenziali di cui al comma 8.1 ed a presentare offerte che, per quantità almeno pari al 50% delle quantità che il GSE deve complessivamente approvvigionare per detto anno stoccaggio, presentino corrispettivi, espressi in €/MWh/giorno non superiori alla somma de:
- a) il valore medio, determinato dall'Autorità prima dell'avvio della corrispondente procedura concorrenziale, della differenza tra le quotazioni, riferite a ciascuno dei mercati esteri di cui al comma 4.3, dei prodotti a termine con consegna costante nel periodo ottobre-marzo e quelle con consegna costante nel periodo aprile-settembre dell'anno stoccaggio successivo;
 - b) il valore assunto dal corrispettivo c_{mkt} di cui al comma 5.2, riferito al mercato estero cui il prodotto oggetto di approvvigionamento da parte del GSE si riferisce, nel caso dei prodotti relativi alle modalità di esecuzione del servizio di stoccaggio virtuale di cui al comma 4.1 lettere b) e c).
- 9.2 Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di offerta di cui al comma 9.1, ferma restando la facoltà del soggetto aderente di distribuire a piacere detto obbligo di offerta tra i diversi prodotti, sarà considerato, per ciascun prodotto, il minor valore tra la quantità domandata dal GSE per detto prodotto e la quantità offerta dal soggetto aderente nel rispetto degli obblighi di offerta di cui al citato comma 9.1.
- 9.3 Qualora, con riferimento alla procedura concorrenziale relativa ad un anno stoccaggio, il soggetto aderente non rispetti gli obblighi di offerta di cui al comma 9.1, lo stesso soggetto è tenuto a versare al GSE un importo pari al prodotto tra:
- a) il 50% delle quantità, espresse in MWh, che il GSE deve complessivamente approvvigionare per detto anno stoccaggio;
 - b) 5,66 €/MWh.

Articolo 10

Modalità di copertura dei costi sostenuti dal GSE per l'approvvigionamento dei servizi di stoccaggio virtuale

- 10.1 L'eventuale differenza maturata in capo al GSE tra la somma dei corrispettivi di cui ai commi 5.1, lettera e), e 7.2, lettera a), da una parte, e la somma dei corrispettivi di cui al comma 5.1, lettere a), b), c) e d) e degli eventuali importi di cui al comma 9.3, dall'altra, trova copertura attraverso i corrispettivi per i servizi di trasporto e bilanciamento applicati alla generalità dei clienti finali secondo modalità determinate con successivo provvedimento.
- 10.2 Il GSE mantiene una contabilità separata relativa alle partite economiche derivati dalle disposizioni della presente deliberazione e, anche ai fini di cui al comma 10.1, trasmette entro il 31 ottobre di ciascun anno all'Autorità un'apposita relazione in cui evidenzia l'andamento di ciascuna delle suddette partite economiche.

Articolo 11

Obblighi del soggetto realizzatore

- 11.1 Ciascun soggetto realizzatore trasmette all'Autorità entro il 15 febbraio 2011 e, successivamente, entro il 31 dicembre di ciascun anno una relazione sullo stato di avanzamento del processo di realizzazione relativo a ciascuno dei progetti di sua competenza per la realizzazione della nuova capacità di stoccaggio che il soggetto aderente si è impegnato a realizzare ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 130/10.
- 11.2 La relazione di cui al comma 11.1 dà evidenza, per ciascun progetto, della quota della capacità di stoccaggio che sarà in operatività all'inizio del mese di aprile dell'anno successivo.

Articolo 12

Disposizioni transitorie per l'anno stoccaggio 2011-2012

- 12.1 Il contratto predisposto dal GSE ai sensi dell'articolo 3, comma 3.3 prevede che con riferimento all'anno stoccaggio 1 aprile 2011- 31 marzo 2012:
 - a) i corrispettivi di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettere a), b) e c) riferiti al mese di aprile siano regolati unitamente ai corrispondenti corrispettivi riferiti al mese di maggio;
 - b) le modalità di cui al comma 4.1, lettere a) e b) prevedono che il soggetto investitore aderente consegni il gas che avrebbe dovuto consegnare nel mese di aprile ai sensi dell'articolo 4, comma 4.4, nel corso del mese di maggio, ripartendo detta quantità in misura costante in ciascun giorno di detto mese;
 - c) il parametro qmkt-m di cui all'articolo 5, comma 5.3, lettera b), relativo al mese di aprile 2011 assume, con riferimento a ciascun mercato estero di cui al comma 4.3, valore pari alla media aritmetica delle quotazioni spot, espresse in €/MWh, registrate con riferimento alla consegna del gas su detto mercato in ciascun giorno gas del mese di maggio 2011;

- 12.2 Il contratto predisposto dal GSE ai sensi dell'articolo 7, comma 7.2 prevede che, con riferimento all'anno stoccaggio 1 aprile 2011- 31 marzo 2012, la quantità di gas che lo stoccatore virtuale ha titolo a ricevere in consegna al PSV e/o in ciascuno dei mercati esteri di cui al comma 4.2 sia determinata in coerenza con quanto disposto al comma 12.1, lettera b).
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico.
 3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

4 novembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis